

CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
NEL PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO DENOMINATO
“AUTORIMESSA CONCIAPELLI”
SITO A PADOVA IN RIVIERA MUGNAI N. 34

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO DENOMINATO "AUTORIMESSA CONCIAPELLI" SITO A PADOVA IN RIVIERA MUGNAI N. 34. AFFIDAMENTO "IN HOUSE".

Tra i signori:

-Lorenzo Minganti nato a [REDACTED] in data 12/09/1973 domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Capo Servizio Amministrativo, sosta e T.P.L. nell'ambito del Settore Mobilità del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287)

-Riccardo Bentsik, nato a [REDACTED] 08/03/1963 residente [REDACTED] in Via [REDACTED] il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Amministratore Delegato della società APS Holding S.p.A. con sede a Padova in Via Salboro n.22/b, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova (REA: PD 342892) e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. e P.I. dell'impresa: 03860240286) in appresso denominata Affidatario.

Si premette che:

- In data 26/09/2019, è stata accolta con esito positivo la domanda presentata dal Comune d'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società in house" istituito presso l'ANAC, e APS Holding S.p.A. è stata riconosciuta come organismo "in house" del Comune di Padova.

➤ Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03/2022 è stato approvato l'affidamento "in house" ad APS Holding S.p.A. del servizio di gestione della sosta a pagamento nel parcheggio pubblico interrato denominato "autorimessa Conciapelli" sito a Padova in Riviera Mugnai n. 34;

➤ In relazione al presente affidamento "in house providing" si è provveduto alla pubblicazione della relazione illustrativa ai sensi dell'art. 34, comma 20 e 21 del D.L. n. 179/2012, conv. Legge n. 221/2012, nonché all'invio all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 25 bis dell'art. 13 del D.L.145/13 conv. Legge n. 9/2014.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Comune di Padova affida ad APS Holding S.p.A. il servizio di gestione della sosta a pagamento nel parcheggio pubblico interrato denominato "autorimessa Conciapelli" sito a Padova in Riviera Mugnai n. 34 avente n. 168 stalli di sosta e aperto 24h su 24h e 7 giorni su 7.

Il parcheggio interrato è dotato di apposito cancello per l'entrata e l'uscita.

Si specifica che il parcheggio svolge un servizio pubblico e quindi deve poter essere utilizzato da chiunque ne faccia richiesta e che accetti, nel rispetto degli orari stabiliti e delle altre condizioni del servizio esposte, di

corrispondere le tariffe indicate.

ART. 2 – ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Amministrazione comunale affida ad APS Holding S.p.A. i seguenti servizi:

a la gestione della sosta a pagamento, senza custodia dei veicoli, nel parcheggio pubblico interrato denominato “autorimessa Conciapelli”;

b la manutenzione dell’autorimessa, incluse attrezzature e dispositivi, anche a seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali, fermo e ribadito quanto previsto in Allegato A;

c gli interventi di adeguamento, implementazione e ripristino della segnaletica e di tutti gli impianti e dotazioni, al fine di garantire l’utilizzo in sicurezza del parcheggio e l’abbattimento delle barriere architettoniche come da piano investimenti riportato nel piano finanziario presentato da APS Holding S.p.A.;

d il controllo della sosta mediante l’esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai sensi dell’art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, all’interno del parcheggio, con procedura sanzionatoria amministrativa ed organizzazione del relativo servizio;

e il monitoraggio dei posti auto, ai fini statistici, oltre che di rendicontazione, con rilevazione dell’occupazione;

f la fornitura e la posa in opera di tutti i dispositivi che l’affidatario riterrà necessari al fine di ottimizzare e massimizzare gli incassi derivanti dalla gestione del servizio.

L’affidatario si obbliga altresì a:

- a.1 non adibire ad altro uso le aree destinate a sosta o parcheggio degli autoveicoli;
- a.2 munirsi, per eventuali nuove installazioni, di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio delle attività (Vigili del Fuoco, USL, ecc.); dell'installazione delle apparecchiature automatiche, di sua proprietà, per il pagamento della sosta, l'attivazione delle stesse durante gli orari di funzionamento, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale sostituzione;
- a.3 mantenere in funzione ed efficienza gli impianti esistenti, curandone la manutenzione e tutto quanto previsto dal presente contratto o, in alternativa, la fornitura, l'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di nuovi, previo accordo con l'Amministrazione comunale, garantendo la continuità del servizio;
- a.4 assicurare all'Amministrazione comunale l'accesso telematico (in tempo reale) ai sistemi remoti per il riscontro immediato di tutti gli introiti;
- a.5 garantire che il personale dipendente mantenga un costante contegno corretto ed irreprensibile nei confronti dell'utenza, con riserva del Comune di Padova di sollecitare provvedimenti disciplinari;
- a.6 manlevare il Comune di Padova dalla responsabilità per danni causati all'utenza derivanti dall'installazione e dal funzionamento delle apparecchiature automatiche e dalla segnaletica;
- a.7 rispondere del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che, dal servizio concesso, possa derivare al Comune di Padova e a terzi;
- a.8 provvedere alla documentazione statistica dell'utilizzo dei

parcheeggi e sulle caratteristiche delle soste;

a.9 sostenere ogni altro onere fiscale derivante dalla gestione del servizio nonché delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni;

a.10 contabilizzare le somme introitate sulla scorta dei resoconti emessi dagli impianti e dei titoli di pagamento emessi e distribuiti;

a.11 tenere la contabilità degli incassi in conformità alle vigenti disposizioni di legge (in particolare si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000) ed alle previsioni del presente contratto;

a.12 osservare, con modalità da stabilire previo accordo con l'Amministrazione comunale, le disposizioni stabilite nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con particolare riferimento agli artt. 9 e 15.

a.13 alla scadenza del contratto le aree e le strutture oggetto del servizio dovranno essere riconsegnate al Comune di Padova in buono stato di manutenzione.

Sono a carico di APS Holding S.p.A. la predisposizione, emissione e distribuzione dei titoli di pagamento. Il sistema di esazione dovrà risultare affidabile tecnicamente, in modo da non creare disservizio e garantire un adeguato livello di sicurezza contro contraffazioni e malversazioni. Gli strumenti di esazione dovranno adattarsi alle condizioni di variabilità della tariffa e il sistema di esazione dovrà prevedere la gestione delle forme di abbonamento. APS Holding S.p.A. sarà responsabile nei confronti degli utenti del servizio in caso di mancato od erroneo funzionamento dei titoli di pagamento dovuto a difetto di fabbricazione.

ART. 3 – ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

APS Holding S.p.A. si impegna ad attivare un servizio di comunicazione e la possibilità per i cittadini di usufruire dei servizi (reclami, informazioni, prenotazioni, pagamenti, rinnovo abbonamenti ecc.) sia mediante sistemi on line (*web, app, ecc*) che attivando un servizio telefonico (call center), attivo almeno nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il tutto in sinergia e coordinamento con i servizi di sosta già affidati dal Comune di Padova ad APS Holding S.p.A..

L'affidatario dovrà designare anche per l'autorimessa Conciapelli un Responsabile Unico del Servizio, peraltro Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90, incaricato altresì di curare i rapporti con il Settore Mobilità e con gli altri Uffici del Comune di Padova.

Il personale impiegato dovrà essere professionalmente qualificato dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento al fine di consentire l'immediata ed agevole identificazione da parte dell'utenza.

L'organizzazione del personale dovrà essere gestita in modo tale da garantire il corretto svolgimento del servizio.

L'affidatario si impegna a far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell’Affidatario del servizio. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori di APS Holding S.p.A..

Il Comune di Padova si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere motivatamente, e previo apposito contraddittorio, la sostituzione delle persone che si dimostrino inadeguate allo svolgimento del servizio richiesto.

ART. 4 – TARIFFE

Le tariffe vengono stabilite dall'Amministrazione comunale. Aps Holding S.p.A. si impegna ad applicare le seguenti tariffe:

- tariffa oraria: € 5,00
(dalla 4^a ora la tariffa oraria diventa di € 1,00 fino a max € 24,00/die)
- abbonamenti:
 - abbonamento 24H € 250,00
 - diurno: € 180,00
 - notturno: € 90,00
 - motocicli (24H) € 40,00
 - quadricicli (24H) € 100,00
 - weekend (24H) € 100,00
 - notturno + weekend 24H (smart box) € 140,00

L'Amministrazione comunale, previa comunicazione di APS Holding S.p.A. e verifica della sostenibilità economica del Business Plan, si riserva di modificare le tariffe, sia in aumento che in diminuzione, anche limitatamente a singoli comparti o periodi dell'anno. Per quanto riguarda l'equilibrio economico e la redditività del servizio affidato, nel caso di diminuzione delle tariffe, le parti

convengono di eseguire preventivamente una verifica della gestione, con riserva di concordare gli eventuali correttivi del caso.

In caso di variazione delle tariffe di sosta, l'affidatario è obbligato ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, le strutture impiantistiche e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione e senza oneri per quest'ultima.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

APS Holding S.p.A. si impegna a versare all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio dell'anno di riferimento, un corrispettivo annuo pari al 50% dell'utile generato dall'attività di gestione dell'autorimessa.

L'utile viene calcolato detraendo dal totale dei ricavi l'importo delle spese di gestione: restano a carico dell'affidatario ogni spesa di manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Le voci di spese che concorrono a determinare l'utile sono elencate e dettagliate nell'Elenco di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'Affidatario fornirà mensilmente al Comune un report contenente gli incassi nonché le spese sostenute per la gestione del periodo di riferimento.

L'Affidatario risponde delle somme incassate anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro derivante dall'esazione delle tariffe ed abbonamenti.

ART. 6 – DURATA

Il presente contratto ha validità per 10 (dieci) anni a decorrere dal 01/01/2022 fino al 31/12/2031.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare o prorogare il presente contratto ove lo consentano le disposizioni normative in materia.

Al termine del contratto o in caso di recesso motivato, le eventuali opere o beni concessi in uso e di proprietà dell'Amministrazione Comunale, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale degrado dovuto all'uso.

Le attrezzature installate ed i beni acquistati dall'affidatario, alla scadenza del contratto, saranno ceduti al Comune di Padova alle seguenti condizioni:

A) di diritto e senza corrispettivo o compenso alcuno in caso di beni o investimenti totalmente ammortizzati (con le normali aliquote fiscali di legge) nel periodo dell'accordo;

B) cedute al valore contabile risultante dal libro dei cespiti ammortizzabili, in caso di beni ivi iscritti successivamente alla data di attivazione del presente contratto e non totalmente ammortizzati nel periodo di concessione.

Gli impianti e le apparecchiature sopra citate sono resi nella disponibilità del Comune di Padova immediatamente, nei modi e nei tempi stabiliti dal Comune stesso, senza che l'affidatario possa vantare alcun diritto di ritenzione.

Alla scadenza del contratto, APS Holding S.p.A. è tenuta a garantire la prosecuzione della gestione del servizio stesso anche dopo la scadenza del periodo sopra indicato, senza soluzioni di continuità ed alle medesime condizioni contrattuali, ma limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Tale periodo non potrà

essere superiore a 12 mesi.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

APS Holding S.p.A. è responsabile per danni alle cose o persone che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'uso delle predette aree di parcheggio.

L'Amministrazione comunale resterà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità o azione promossa da terzi.

I rischi legati all'esecuzione del contratto sono dovuti alla presenza di traffico ed alla possibile presenza di sottoservizi o impianti tecnici condominiali la cui precisa individuazione dovrà essere verificata da APS Holding S.p.A. prima dell'eventuale installazione.

APS Holding S.p.A. è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. APS Holding S.p.A. dovrà pertanto fornire polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore ad € 250.000,00 ovvero altra polizza di importo superiore che contempli tale specifico rischio.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettuerà attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte di APS Holding S.p.A. che, all'uopo, dovrà presentare, con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento:

- a un rendiconto, in formato digitale, relativo all'occupazione degli stalli e degli incassi nel mese di riferimento, disaggregato per tipologia di servizio;
- b un report sugli eventuali disservizi.

L'Amministrazione comunale, inoltre, potrà chiedere all'affidatario ulteriori elaborazioni sui dati al fine di effettuare proprie analisi sulla sosta.

Il personale dipendente dell'affidatario provvederà a segnalare quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

ART. 9 – OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'affidatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se essa non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo il Comune di Padova comunica all'affidatario e anche, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l'affidatario non potrà opporre eccezioni, nemmeno a titolo di risarcimento di danni.

E' fatto obbligo per l'affidatario di predisporre, prima di ogni eventuale installazione di dispositivi inerenti il servizio, un piano di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che intende adottare.

ART. 10 - PENALI

Per la contestazione di anomalie imputabili all'affidatario, in particolare per infrazioni e inadempienze nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune di Padova applicherà una penale pecuniaria da un minimo di € 200,00 (duecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) da comminarsi in proporzione alla rilevanza del disservizio o inconveniente riscontrato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali danni, e di affidare il servizio ad altra Ditta con l'unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell'esame delle controdeduzioni.

Il contratto può essere risolto in presenza di reati accertati nei confronti del Comune di Padova o per grave inadempimento agli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune di Padova provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, all'affidatario il termine per regolarizzarsi. Scaduto il termine stabilito senza che l'affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi

in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune di Padova dà atto dell'intervenuta risoluzione del contratto e si riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali danni, compresi anche quelli conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura di affidamento del servizio.

L'affidatario resta comunque tenuto, su richiesta del Comune di Padova, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto del subentro del nuovo affidatario.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, ed il risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL 17 SETTEMBRE 2019 (RECEPITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0672 DEL 29/10/2019).

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

L'affidatario si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della gestione del servizio nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'Affidatario porterà alla risoluzione del contratto.

L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis

c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi di legge.

ART. 13 - PRIVACY

-Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it, pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

-Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

-Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratto per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che

disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

-Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

-Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

-Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

-Diritti dell'interessato.

All'affidatario sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'affidatario volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e

conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 06/12/1996.

Sono altresì a carico di APS Holding S.p.A. le tasse e le imposte inerenti e/o conseguenti alla stipulazione del contratto.

ART. 15 - CONTROVERSIE.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'affidatario e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'affidatario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

APS Holding S.p.A. si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei luoghi e dello stato di fatto e di diritto del parcheggio interrato nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente contratto.

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, si impegna a notificare ad APS Holding S.p.A. tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, oltre che del vigente contratto

di servizio per la gestione della sosta pubblica a Padova.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le norme regolamentari e legislative vigenti in materia, oltre che il Contratto di servizio per la gestione della sosta pubblica a Padova del 16/06/2009 e s.m.i.

ART. 18 – ALLEGATI

Si allega al contratto, costituendone parte integrante e sostanziale, l'elenco delle voci di spesa che concorrono a determinare l'utile (Allegato A).

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, lì

Firmato digitalmente da: Riccardo Bentsik
Data: 09/02/2022 14:57:08



LORENZO
MINGANTI
COMUNE
DI
PADOVA
04.02.2022
13:09:36
GMT+02:00